YESCAPA SOLUTION

Contratto di assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, l'assistenza stradale e l'Infortunio del conducente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Edizione 02/2023

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari".

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

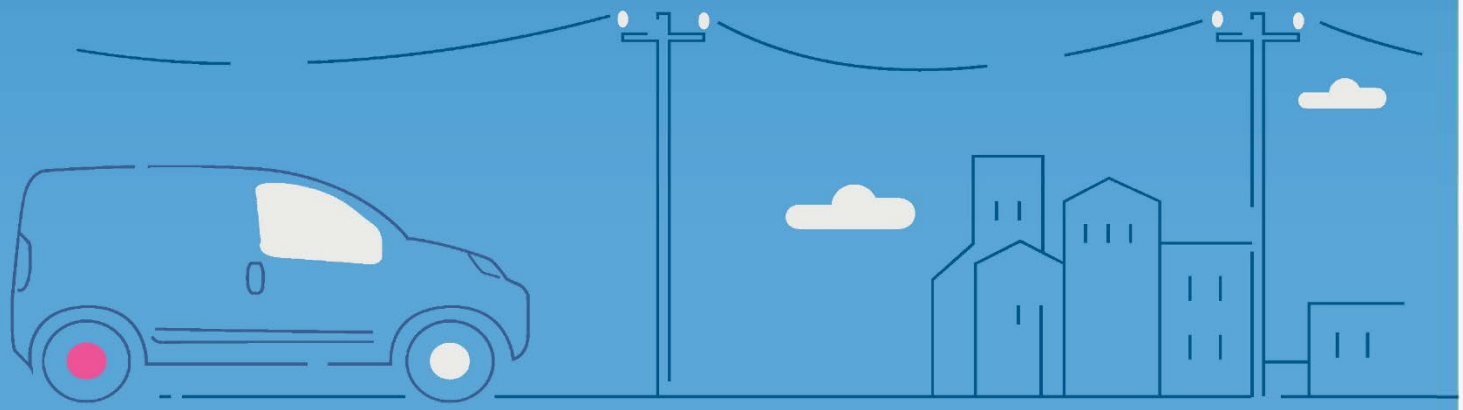

Gruppo assicurativo Bene
Mod. YESC_CGA_2302

INDICE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO pag. 1 di 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA pag. 1 di 23
CAPITOLO 1 – CVT pag. 3 di 23
CAPITOLO 2 – PROTEZIONE SMART DA RCA pag. 8 di 23
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 8 di 23
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA pag. 12 di 23
CAPITOLO 5 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. 17 di 23

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 5

RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1

GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Accessori: le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.

Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Applicazione: il documento che riporta per il singolo Veicolo la targa ed i relativi dati tecnici e che attesta le garanzie pattuite.

Assicurato: nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo, sia esso il Proprietario o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
nelle altre garanzie: il soggetto Proprietario del veicolo, così come risultante al PRA;
nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo assicurato.

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione.

Assicurazione "a valore intero": forma di Assicurazione che prevede la copertura del Valore commerciale del Veicolo (e degli Accessori aggiuntivi di serie, Accessori non di serie e Optional, questi ultimi se assicurati). Qualora il Valore commerciale del Veicolo assicurato, al momento del Sinistro, risulti superiore al Valore assicurato, si ha sottoassicurazione e si applica la Regola proporzionale.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in Polizza, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi di serie, Accessori non di serie e Optional, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale deve essere liquidato l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.

Carta di Circolazione: è il documento necessario alla Circolazione del Veicolo che il Conducente deve sempre portare nel Veicolo per poter circolare, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e che riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del Veicolo.

Casa Costruttrice: l'impresa che ha progettato e/o costruito il Veicolo e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.

Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo.

Codice delle Assicurazioni o Legge:	il Decreto Legislativo 209/2005 e sue successive modifiche.
Codice della Strada o CdS:	il Decreto Legislativo 285/1992 e sue successive modifiche.
Condizioni Generali di Assicurazione o CGA:	le clausole del Contratto.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in forma collettiva per conto altrui.
Contratto:	il Contratto di Assicurazione.
Conducente:	colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.
Contratto di leasing:	Contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno:	modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.
Danno indennizzabile:	somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro prima dell'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti o Minimi, ove pattuiti.
Danni materiali e diretti:	danni inerenti alla materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Danno parziale:	danno le cui spese di riparazione siano inferiori al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno totale:	perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Degrado/Deprezzamento:	diminuzione del valore del Veicolo o di sue parti dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
Ebbrezza:	superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.
Effetto:	data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Ente finanziatore:	la società che concede un prestito per l'acquisto del Veicolo.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Eurotax:	pubblicazione mensile della casa editrice Sanguinetti che rileva il valore dei veicoli usati attraverso periodiche indagini di mercato.

Fenomeno Elettrico:	i danni causati da correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Franchigia:	somma, espressa in misura fissa, che viene dedotta dal Danno indennizzabile e che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
Furto:	sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio:	combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente:	l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo/Risarcimento:	somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie, Scoperti e/o Minimi non indennizzabili, ove pattuiti.
Infortunio:	un evento determinato da causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Intermediario:	Il soggetto che esercita l'attività di cui all'art. 106 della Legge.
Invalidità permanente:	perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
IVASS:	l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Locatario:	utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un Contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla Carta di Circolazione.
Massimale/Somma assicurata:	l'importo fino alla concorrenza del quale la Società è vincolata dall'Assicurazione.
Minimo non indennizzabile:	l'importo fisso che viene detratto dall'ammontare del Danno indennizzabile.
Optional:	la dotazione stabilmente installata e fissata sul Veicolo dalla Casa Costruttrice, contestualmente o successivamente all'acquisto a fronte di un supplemento al prezzo base di listino.
Polizza o Simplo di Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Polizza temporanea:	il documento che prova l'Assicurazione di durata inferiore ad un anno.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario del veicolo: l'intestatario del Veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quattroruote Professional: rivista edita dalla casa editrice Domus, consultabile in formato cartaceo ed elettronico, che contiene un listino mensile convenzionalmente utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati in base ad un parametro di classificazione denominato "Codice Infocar".

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regola proporzionale: la norma prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l'Indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato per il Veicolo e il suo valore al momento del Sinistro.

Rivalsa: il diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Scoperto: parte del Danno indennizzabile a mente di Polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad Esplosione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società di Leasing: la società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici.

Società: BENE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado di alterare lo stato di coscienza.

Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Valore commerciale: importo del Veicolo, al momento del Sinistro, determinato in base al "Codice Infocar" indicato da Quattroruote Professional; qualora non previsto su Quattroruote Professional, l'importo è determinato in base alle quotazioni di Eurotax (quotazione media tra Eurotax Giallo e Blu). L'importo è maggiorato del valore commerciale di eventuali Optional, a condizione che la relativa spesa effettivamente sostenuta risulti comprovata da fattura di acquisto.

Veicoli: camper, autocaravan e comunque tutti i veicoli ricreazionali fino a 3,5 tonnellate.

GLOSSARIO valido per la sezione Assistenza ad integrazione e parziale modifica del GLOSSARIO valido per il Contratto in generale

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Franchigia chilometrica: la distanza entro la quale la prestazione assicurativa non viene erogata.

Guasto: danno subito dal Veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi dell'autoveicolo, motoveicolo, Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA

Premessa
L'Assicurazione è intesa a tutelare l'Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del Contratto e denunciati alla Compagnia entro il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge.

Art. 1 Criteri assuntivi – Veicoli assicurabili
Si possono assicurare esclusivamente i Veicoli:

- noleggiati o dati in comodato d'uso tramite il sito www.yescapa.it, per un massimo di 30 giorni per ogni prenotazione
- con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche.

Art. 2 Durata del contratto tra Contraente e Società
Il presente contratto ha la durata risultante dal Simplo di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 3 Durata delle singole Applicazioni
La durata della copertura assicurativa offerta per ogni Veicolo è presentata in Applicazione. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 4 Frazionamento
Non è previsto frazionamento.

Art. 5 Pagamento del Premio
Il pagamento dovrà essere effettuato dal Contraente presso l'Intermediario cui è stata assegnata la gestione del Contratto, tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario.

Il Premio di Polizza, comprensivo di imposte è dovuto per intero.
Resta fermo il diritto della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1901 Codice Civile. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono coperti dall'Assicurazione.

Art. 6 Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Svizzera e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 7 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Se al momento della stipula del Contratto, il Contraente rende dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (Artt. 1892, 1893, 1894, 1898).

Art. 8 Surrogazione

La Società è surrogata, sia per l'indennità pagata sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

Art. 9 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 10 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti dalla legge, in vigore al momento della stipula e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme di legge vigenti applicabili in materia.

CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 1.1 Cosa assicuriamo

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Applicazione in uso durante il noleggio o comodato d'uso, Optional compresi.
Le garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Applicazione e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie sono prestate nella formula a Primo rischio assoluto.
Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicata la specifica Franchigia di garanzia ed entro i limiti indicati all'Art. 1.9.

Art. 1.2 Incendio

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) causati da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;

b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;

c) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;

e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;

f) determinati da atti dolosi di Terzi;

g) causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;

h) generati, causati, determinati dal trasporto di ADR (a titolo esemplificativo e non esaustivo: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas tossici, materie esplosive, sostanze radioattive).

Art. 1.3 Furto e Rapina

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina. In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di € 5.000,00 (eurocinquemila) per evento e per anno.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;

b) **verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**

c) **avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

d) **determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Furto avvenuto con i dispositivi di avviamento originali) dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;**

e) **dovuti ad Appropriazione indebita;**

f) **causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;**

g) **meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento.**

Art. 1.4 Fenomeni naturali

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua.
La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) **causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;**

b) **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;**

c) **verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, tracimazione di fango, caduta di massi, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**

d) **avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

e) **determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es. acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti) dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;**

f) **causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;**

g) **agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;**

h) **dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;**

i) **da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste;**

j) **causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste.**
k) **causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.**

Resta comunque esclusa l'operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte.

Art. 1.5 Atti vandalici

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
La garanzia è prestata con la condizione che la Società, in caso di "Danno Parziale", riconosce l'Indennizzo purché le spese di riparazione sostenute siano comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) **causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
b) **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;**
c) **verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
d) **avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
e) **determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;**
f) **causati da cose trasportate; causati ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;**
g) **causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
h) **conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;**
i) **sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.**

Art. 1.6 Cristalli

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti ai cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo assicurato, determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.
La garanzia Cristalli è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 750,00 (eurosettecentocinquanta), per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

La Società, nei limiti convenuti, rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
La garanzia non è valida per i danni:

a) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;

b) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;

d) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;

e) causati da cose trasportate;

f) ai cristalli blindati e/o antisfondamento;

g) riconducibili a normale usura o vizi di fabbricazione;

h) riconducibili a rigature, abrasioni, scheggiature;

i) esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;

j) causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;

k) a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni, ai lunotti in cristallo cuciti su tela;

l) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;

m) causati in occasione di Furto tentato o consumato;

n) causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia richiamata in Applicazione.

Art. 1.7 Kasko

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o ad esse equiparate, dovuti da collisione con altro veicolo identificato, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;

b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;

c) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo;

d) occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;

e) verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamento del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

f) **avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 *bis* del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo Codice della Strada;**

g) **avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

h) **determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati; determinati da dolo del conducente;**

i) **alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;**

j) **subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**

k) **da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;**

l) **subiti da Veicolo con targa in prova;**

m) **subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'uso;**

n) **cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**

o) **dovuti a vizi di costruzione;**

p) **dovuti ad aspirazione di acqua nel motore che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;**

q) **in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.**

Art. 1.8 Limite Catastrofale

Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi (di proprietà e/o in leasing) del medesimo Assicurato, anche qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dalla Società, l'esborso massimo complessivo esigibile dall'Assicurato non potrà superare l'importo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila).

Art. 1.9 Limiti e Franchigie

Ogni garanzia (ad esclusione dei Cristalli) è prestata a Primo rischio assoluto, entro un Massimale di garanzia pari a € 20.000,00 (euroventimila) per sinistro e per anno assicurativo qualora l'aderente acquisti il pacchetto denominato "KASKO 20K€" o € 50.000 (eurocinquantamila) per sinistro e per anno assicurativo, qualora l'aderente acquisti il pacchetto denominato "KASKO 50K€" fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro qualora inferiore al predetto Massimale (in quest'ultimo caso il Valore commerciale al momento del sinistro definisce il Massimale di garanzia per sinistro e per anno assicurativo). Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

La garanzia Cristalli è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 750,00 (euro settecentocinquanta), per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

Le riparazioni/sostituzioni dei cristalli saranno rimborsate con l'applicazione di una Franchigia di € 500 (eurocinquecento) per Sinistro.

Qualora l'Assicurato scelga di far riparare/sostituire i cristalli tramite i centri convenzionati Vetrocar (Numero verde 800.00.80.80) **la Franchigia applicata è di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per Sinistro**

Le garanzie, per entrambi i pacchetti, sono prestate con l'applicazione di una Franchigia per ogni sinistro indennizzabile, come indicato nella seguente tabella:

GARANZIA	FRANCHIGIA 1.000€	FRANCHIGIA 500€
INCENDIO	1.000,00 €	500,00 €
FURTO E RAPINA	1.000,00 €	500,00 €
FENOMENI NATURALI	1.000,00 €	500,00 €
ATTI VANDALICI	1.000,00 €	500,00 €
KASKO	1.000,00 €	500,00 €

Si precisa inoltre che limitatamente alla garanzia Furto e Rapina:

- nel caso di Furto Parziale, limitatamente agli Optional, ed ai danni riconducibili alla sottrazione tentata o subita degli stessi, l'Assicurazione è prestata entro un Massimale pari a € 3.000,00 (eurotremila) per sinistro;
- nel caso di Furto Totale, l'Assicurato dovrà fornire alla Società, tutte le chiavi di apertura e accensione del veicolo. Nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire tutte le chiavi di cui sopra, la copertura assicurativa opera con una Franchigia pari a € 2.000 (euroduemila) cumulabile con quanto previsto nella tabella precedente.

CAPITOLO 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA

2

Art. 2.1 Cosa assicuriamo

La garanzia copre la perdita pecuniaria patita dall'Assicurato, nel caso in cui il rinnovo della copertura RCA, abbia comportato l'aumento della Classe di Conversione Universale (CU), dovuto a un singolo sinistro avvenuto e liquidato dalla Compagnia che presta la copertura RCA all'interno del periodo di validità dell'Applicazione derivante dal presente contratto.

La somma assicurata è pari all'ammontare dell'importo dovuto dall'Assicurato alla Compagnia RCA per l'applicazione del Malus. La presente prestazione opera entro il Massimale di € 100,00 (eurocento). Detto limite deve essere considerato per anno per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate.

Cosa non assicuriamo (Esclusioni)

La copertura assicurativa non opera in relazione alle perdite pecuniarie conseguenti a:

a) sinistri RCA dovuti a dolo del Conducente, dell'Assicurato e/o delle persone delle quali debbono rispondere per legge;
b) sinistri RCA causati durante gare, competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
c) sinistri RCA dovuti a guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope;
d) sinistri RCA avvenuti precedentemente all'effetto della copertura assicurativa prestata dalla Società al veicolo in Applicazione, anche se pagati successivamente alla stessa;
e) violazioni di legge, irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti all'attestato di rischio RCA;
f) pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall'Assicurato con il presente contratto;
g) contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia RCA;
h) maggiore importo derivante dall'applicazione del Malus su uno o più sinistri, denunciati successivamente al singolo sinistro ricompreso in garanzia.

CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3

Art. 3.1 Cosa assicuriamo

La Società assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato (garanzia operativa soltanto se espressamente richiamata in Applicazione e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio), nei limiti della Somma assicurata pari a € 75.000 (eurosettantacinquemila), dagli Infortuni che possa subire:

- durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

a) colpa grave dell'Assicurato;
b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
c) atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) asfissia non dipendente da malattia;

e) avvelenamento acuto o lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
f) annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
g) Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
h) affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
i) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal Contratto.

L'Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti interessato dallo scoppio dei menzionati eventi mentre si trova all'estero in un Paese diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.
L'Assicurazione è valida sempreché vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.

Art 3.2 Cosa non assicuriamo (Esclusioni)
L'Assicurazione non è operante per:

a) **partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di Veicoli o natanti a motore;**
b) **gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.**
c) **gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;**
d) **gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;**
e) **gli Infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope);**
f) **gli Infortuni occorsi durante la guida di Veicoli causati da crisi epilettiche dell'Assicurato;**
g) **gli Infortuni occorsi alla guida di Veicoli se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;**
h) **gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;**
i) **gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;**
j) **le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;**
k) **le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;**
l) **gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell'Assicurato a detti atti.**

Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell'Assicurato.

Art. 3.3 Morte

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicurato muore entro 2 (due) anni dall'Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Art. 3.4 Invalidità permanente

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente dell'Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell'Infortunio, la Società corrisponde l'Indennizzo secondo i seguenti criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale viene corrisposta la Somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l'Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

TABELLA DI VALUTAZIONE	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	**% Invalidità**
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
paralisi completa del nervo radiale	35%
paralisi completa del nervo ulnare	20%
amputazione di un arto inferiore:	
- al di sopra della metà della coscia	70%

- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
amputazione di:	
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- una falange dell'alluce	2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	Max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	**% Invalidità**
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Art. 3.5 Franchigia sull'Invalidità Permanente

L'invalidità permanente per Infortunio è prestata con l'applicazione di una Franchigia al 5% (cinquepercento).

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA

Art. 4.1 Rischio Assicurato

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 4.2.

Art. 4.2 Prestazioni

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

Art. 4.2.1 Soccorso stradale

In caso di guasto, incidente, furto totale, tentato o parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell'autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall'Assicurato **entro un raggio di 50 km** dal luogo di fermo dell'autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l'autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell'autoveicolo. Sono incluse nel massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi.
Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

Art. 4.2.2 Officina mobile in Italia

La Struttura Organizzativa provvederà all'esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano all'autoveicolo di riprendere la marcia. La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise nevicate per il montaggio di catene da neve. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all'autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti.

Art. 4.2.3 Autovettura sostitutiva

In caso di guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 giorni.** In caso di incidente, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 giorni.** In caso di furto totale, incendio e rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 giorni.** La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle

condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Art. 4.2.4 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo

Se l'autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l'una all'altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con **il limite complessivo di € 600,00 (euroseicento) IVA compresa:**

- rientro degli occupanti dell'autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l'autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell'autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

La Struttura Organizzativa terrà a carico **fino ad un massimale di € 150,00 (eurocentocinquanta) IVA compresa** per persona e comunque non oltre **il limite complessivo suddetto di € 600,00 (euroseicento) IVA compresa.**

Art. 4.2.5 Viaggio per il recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto

Qualora, l'autoveicolo assicurato , in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l'autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell'autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimale di € 500,00 (eurocinquecento) IVA compresa.**

Art. 4.2.6 Recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto in Italia

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l'autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore, oppure in caso di furto l'autoveicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell'autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA compresa** per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico

l'importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. 4.2.7 Rimpatrio dell'autoveicolo dall'estero

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l'autoveicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o rapina, l'autoveicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell'autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 4.2.8 Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 4.2.9 Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) IVA compresa** ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comporterà un esborso maggiore ditale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. 4.2.10 Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'autoveicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. 4.2.11 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l'autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 2.000,00 (euroduemila) IVA compresa per sinistro.**

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Art. 4.2.12 Anticipo spese di prima necessità e mediche

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (euroduemila) IVA compresa** per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Art. 4.2.13 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto l'autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.200,00 (eurocinquemiladucento) IVA compresa** per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Art. 4.2.14 Invio pezzi di ricambio

Qualora l'autoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato l'autoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello dell'autoveicolo assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione dell'autoveicolo assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

Art. 4.3 Cosa non assicuriamo (Esclusioni)

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

a) guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di Autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) conduzione del Veicolo in stato di Ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
c) atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
d) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
e) partecipazione dell'autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;
f) uso improprio dell'autoveicolo;
g) frode o possesso illegale dell'autoveicolo;
h) forza maggiore e causa non imputabile.

La Società non assume responsabilità:

a) per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
b) per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 4.4 Istruzioni per la richiesta d'assistenza

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

+39 02 24128704 dall'Italia e +39 02 24128391 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometri del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

CAPITOLO 5 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme specifiche Capitolo 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 5.1 Come si denuncia un Sinistro (Termine)

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

La denuncia di Sinistro può essere inoltrata:
- con lettera raccomandata A.R alla Società (via dei Valtorta 48, 20127 Milano) o con consegna a mano all'Intermediario che ha intermediato il Contratto;
- via e-mail all'indirizzo: sinistri@bene.it
- via telefax: 02 89354715

Nella denuncia del Sinistro dovrà essere indicata la data, il luogo, l'ora, le cause del Sinistro, con la descrizione puntuale del fatto, la precisazione delle conseguenze pratiche di esso e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio); dovrà inoltre essere indicato il luogo dove è custodito il Veicolo attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 5.6.

Nei casi di:
– Furto e rapina, Incendio ed Atti vandalici, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente, trasmettendone copia nella denuncia di Sinistro, e mantenere inalterate le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitarlo o diminuirlo ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile.

Nel caso di perdita totale per Furto e Rapina del Veicolo, l'Assicurato deve produrre nella denuncia di Sinistro i seguenti ulteriori documenti:
– carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
– copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
– originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
– certificato cronologico rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
– dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
– la serie completa delle chiavi e/o dispositivi di avviamento del Veicolo. in caso di mancanza di una o più chiavi si richiede copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità con data antecedente al furto. La Società è autorizzata:
    - ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa Costruttrice e/o a società specializzate;

- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;

– per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del Sinistro, rilasciato dall'istituto di vigilanza che gestisce l'impianto;
– piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing)
– procura notarile a vendere a favore della Società;
– certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il Reato di cui all'Art. 642 del Codice Penale.
– ogni altra documentazione pertinente richiesta specificatamente dalla Società.

Nel caso di danno totale l'Assicurato dovrà produrre nella denuncia di Sinistro i seguenti documenti:
– il certificato di radiazione al P.R.A del Veicolo;
– copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Pubblica Autorità per l'Incendio.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 5.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'Art. 642 del Codice Penale, potendo così perdere il diritto all'Indennizzo.

Art. 5.3 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In nessun caso l'Indennizzo potrà superare il Massimale di garanzia come previsto all'Art. 1.9.

Gli Optional sono inclusi nella copertura assicurativa e compresi nella determinazione del danno a condizione che la relativa spesa effettivamente sostenuta risulti comprovata da fattura di acquisto, pena la loro non indennizzabilità.

Nella determinazione del Danno indennizzabile si terrà conto dell'I.V.A., nella misura in cui l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da Deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Si precisa che:
- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni naturali, Atti vandalici e Kasko la Franchigia è detratta dall'ammontare del Danno indennizzabile;
- per la garanzia Cristalli la Franchigia è detratta dall'ammontare del Danno.

Per la garanzia Cristalli l'ammontare dell'Indennizzo è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 1.6 e 1.9.

Per le garanzie, Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni naturali, Atti vandalici e Kasko l'ammontare dell'Indennizzo, è determinato secondo i criteri dei seguenti Artt. 5.3.1 e 5.3.2, fermo quanto previsto all'Art. 1.9.

Art. 5.3.1 Danno Parziale

Si considera Danno parziale il Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al Valore commerciale, del Veicolo assicurato, al momento del Sinistro. La Società riconosce il Danno indennizzabile relativo al "danno parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni, indennizzabili a termini di polizza, necessarie al ripristino del Veicolo, fermo che sui pezzi di ricambio verrà applicato il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo e in ogni caso, la Società rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo di 40,00 € (quaranta) + IVA all'ora. In nessun caso l'Indennizzo potrà superare il Massimale di garanzia come previsto all'Art. 1.9.

Art. 5.3.2 Danno Totale

Si considera Danno totale il furto senza ritrovamento del Veicolo assicurato o il Danno le cui spese di riparazione sono pari o superiori al Valore commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
L'ammontare del Danno indennizzabile si determina sulla base del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, indicato sul listino redatto da "Quattroruote Professional", o, qualora non sia presente il modello, indicato sulle quotazioni di Eurotax (quotazione media tra Eurotax Vendita/giallo ed Eurotax Acquisto/blu). Resta ferma la detrazione dell'eventuale valore di recupero del relitto. In nessun caso l'Indennizzo potrà superare il Massimale di garanzia come previsto all'Art. 1.9.

Art. 5.4 Franchigia

Le garanzie sono prestate con specifica Franchigia, come riportato all'Art. 1.9; la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza applicando l'importo della Franchigia, che resterà a carico dell'Assicurato.

Art. 5.5 Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

La liquidazione del danno è effettuata mediante accordo tra le parti.
In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito. La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.
I periti devono:

a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.6 Riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate e/o rubate

L'Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso della Società pena la perdita o la riduzione dell'Indennizzo. Qualora detto consenso non pervenga entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di Sinistro, l'Assicurato sarà libero di far effettuare autonomamente le necessarie riparazioni.
In tal caso l'Assicurato deve comunque:
- conservare le tracce del Sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

In deroga al predetto termine, la Società ha comunque la facoltà di:
– far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non siano iniziati;
– entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima della verifica dei danni effettuato da un perito di fiducia della Società.

Art. 5.7 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in Polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti.

In caso di Sinistro pagabile a termini di Polizza, conseguente **a Danni parziali, su richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre fattura di riparazione a lui intestata, quale condizione necessaria per il pagamento dell'Indennizzo.**

Art. 5.7.1 Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli

Il Contraente/assicurato dichiara che il veicolo identificato in Applicazione è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche. **Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dalla Società, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.**

Art. 5.8 Ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina

In caso di ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina o di sue parti, l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ne abbia notizia.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili sulla base delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in Applicazione.
Se il Veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può scegliere:
- di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo;
- di non esercitare la suddetta facoltà entro 30 (trenta) giorni dal ritrovamento del Veicolo. In questo caso la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 5.1 "Come si denuncia un Sinistro (Termine)", con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore

all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Norme specifiche Capitolo 2 - PROTEZIONE SMART DA RCA

Art. 5.9 Come si denuncia un Sinistro (Termine)

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

La denuncia di Sinistro può essere inoltrata:

- con lettera raccomandata A.R alla Società (via dei Valtorta 48, 20127 Milano) o con consegna a mano all'Intermediario che ha intermediato il Contratto;
- via e-mail all'indirizzo: sinistri@bene.it
- via telefax: 02 89354715

Nella denuncia del Sinistro dovrà essere presentata la documentazione rilasciata dalla Compagnia che presta la copertura RCA all'interno del periodo di validità dell'Applicazione abbinata al presente contratto, con la quale la stessa certifichi:

- effetto e scadenza della copertura RCA;
- data accadimento sinistro RCA;
- % di responsabilità sinistro RCA;
- l'avvenuto pagamento totale o parziale del sinistro RCA.

La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 5.10 Pagamento dell'Indennizzo

La Società, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Norme specifiche Capitolo 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 5.11 Criteri di indennizzabilità

Il diritto all'Indennizzo per l'Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause non riconducibili all'Infortunio per cui l'Assicurato avrebbe diritto all'Indennizzo, dopo che l'Indennizzo stesso sia stato ufficialmente offerto ma non ancora liquidato, oppure se gli eredi/aventi causa dell'Assicurato fossero in possesso di documentazione medica attestante un'invalidità o inabilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: certificazione INAIL, INPS, referti, cartelle cliniche, certificazione ospedaliera, ecc.) idonea a dimostrare, in modo chiaro, inequivocabile e dirimente oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del diritto all'indennizzo in ragione di una già clinicamente accertata stabilizzazione dei postumi, la Società paga agli eredi dell'Assicurato il relativo importo. In ogni caso, **il pagamento viene effettuato in Italia e in euro.**

Art. 5.12 Come denunciare un Sinistro (Termine)

L'Assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero, in caso di morte, il beneficiario, deve dare avviso del Sinistro alla Società, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui abbia avuto la possibilità di effettuare il predetto avviso o abbia avuto conoscenza del Sinistro stesso.

Art. 5.13 Denuncia del Sinistro

Con la denuncia del Sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, l'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le necessarie verifiche ovvero, su richiesta della Società, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria pertinente, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03, del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modifiche.

Per la garanzia "Invalidità Permanente" alla denuncia del Sinistro occorre allegare la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'Infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'Infortunio;
- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.

Art. 5.14 Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo

Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente all'esito del giudizio del collegio. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 5.15 Pagamento dell'Indennizzo

La Società, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Norme specifiche Capitolo 4 - ASSISTENZA

Art. 5.16 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura organizzativa.

Art. 5.17 Diritto di Rivalsa

La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'Assicurato.

Art. 5.18 Modalità e norme per la richiesta di assistenza (Decadenza)

Obblighi in caso di Sinistro

Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, come da istruzioni sotto riportate per la richiesta d'assistenza.
L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.
Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato.
Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o d'Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o Certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta strettamente necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Calcolo dei preventivi
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A.** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: **clienti@bene.it** oppure telefonicamente al numero **+39 02 892973333**

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati. La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti	Cosa significa?
1. Diritto all’informazione	È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso	È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica	È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio	È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati	È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati	È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro

	sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **+39 02 892973333** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.

Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

1) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

4) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

5) «**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

6) «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;

7) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

8) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

RIFERIMENTI UTILI
(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page di **www.bene.it**, all'area clienti a lei riservata.

INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.
Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza.

ASSISTENZA CLIENTI

Telefono	**+39 02 89297333**
Orari	**Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17**
	Ven: dalle 10 alle 12
Mail	**clienti@bene.it**

ASSISTENZA IMA ASSISTANCE

Numero verde	**+39 02 24128704** - (Dall'estero **+39 02 24128391**)
Orari	**H24**
Mail	**controllo.operativo@imaitalia.it (richieste di rimborso spese mediche)**
	tl.das@imaitalia.it (informazioni sui dossier e reclami)

SERVIZIO SINISTRI (informazioni)

Telefono	**+39 02 83554147**
Orari	**Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail	**sinistri@bene.it**
Posta Ordinaria	**Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

SERVIZIO RECLAMI

Mail	**reclami@bene.it**
Posta Ordinaria	**Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3

Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 -
20127 Milano (MI)
Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. Codice fiscale e
partita IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte
di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054